

REGOLAMENTO PER L'USO DI CONTRASSEGNI: "PRODOTTO NEI PARCHI DELLE ALPI COZIE" (ALPI COZIE)

Art. 1

L'Ente gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (nel seguito denominato Ente ALPI COZIE) cura l'impianto di un sistema di contrassegni (carta per confezionamento, stampi, timbri a fuoco, etichette, ecc.) e quanto altro occorre per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e artigianali o di altro genere la cui produzione sia avvenuta all'interno del territorio delle Aree Protette di propria competenza o dei territori con esso strettamente connessi. La proprietà dei contrassegni e di tutti i diritti ad essa inerenti spetta all'Ente ALPI COZIE.

Art. 2

Sui contrassegni deve apparire il marchio composto da una mucca e una capra su fondo montano stilizzato a forma di formaggio con sovrimpressioni le parole " TIPICO PARCHI ALPI COZIE".
A seconda del prodotto e della zona di produzione dovrà risultare sul contrassegno il tipo di prodotto (es. FORMAGGIO) e la zona di produzione (es. Azienda BALMETTA).

Art. 3

L'Ente ALPI COZIE curerà la produzione, la distribuzione, la promozione e la pubblicità dei contrassegni solo per il confezionamento e/o la marchiatura di quanto prodotto all'interno del territorio delle Aree Protette di propria competenza.

Enti ed organismi diversi dall'Ente ALPI COZIE possono utilizzare i contrassegni solo per il confezionamento dei prodotti acquistati nelle Aree Protette dell'Ente ALPI COZIE e previo consenso espresso dall'Ente ALPI COZIE stesso.

Art. 4

I contrassegni possono essere utilizzati per prodotti agricoli o artigianali la cui produzione è effettuata nel territorio delle Aree Protette di competenza dell'Ente ALPI COZIE o nei territori con esso strettamente connessi, conformi alle vigenti leggi sanitarie e comunque alle normative disciplinanti l'attività in questione.

L'Ente ALPI COZIE se ritenuto opportuno, si riserva, al fine di favorire un recupero di tradizioni locali e di tutelare attività ritenute meritevoli, di concedere l'uso del marchio di cui al presente regolamento anche per prodotti il cui ciclo lavorativo o vendita avvengono del tutto o in parte al di fuori del territorio delle Aree Protette dell'Ente ALPI COZIE. In questo caso dovrà comunque provarsi che si tratta di aree limitrofe o di particolari ragioni di connessione con l'Ente stesso.

L'Ente ALPI COZIE tramite la commissione di controllo, di cui all'art. 6, si riserva di applicare norme di qualità più vincolanti rispetto alla normativa vigente.

Art. 5

L'Ente ALPI COZIE determina il numero di contrassegni concedibili ad ogni produttore a seconda dei capi allevati o della produzione presunta e di indici di produzione determinati per zone omogenee ogni anno dall'Ente, previo parere consultivo della commissione, di cui all'art. 6.

Art. 6

Viene nominata una commissione di controllo composta da 6 membri così suddivisi: un componente dell'Ente ALPI COZIE, il direttore dell'Ente ALPI COZIE, il tecnico agrario dell'Ente ALPI COZIE, un veterinario dell'A.S.L. di zona, un rappresentante delle O.O.S.S. agricole o artigiane a seconda del tipo di prodotto e un rappresentante delle associazioni ambientaliste; questi ultimi tre residenti nelle Comunità Montane di competenza dell'Ente ALPI COZIE vengono nominati su proposta delle rispettive organizzazioni; funge da segretario il tecnico agrario dell'Ente ALPI COZIE.

Art. 7

La commissione di controllo dell'Ente ALPI COZIE si riserva il diritto di verificare in ogni momento e luogo la conformità dell'uso dei contrassegni concessi con quanto previsto dalle vigenti leggi ed in questo regolamento e richiederà copia di analisi effettuate dal Piano di Autocontrollo.

Art. 8

Qualora l'Ente ALPI COZIE e/o la commissione di controllo riscontrassero irregolarità ed abusi nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento, potrà applicare al produttore i seguenti provvedimenti.

- a) ammonimento;
- b) divieto temporaneo dell'uso dei contrassegni;
- c) divieto definitivo dell'uso dei contrassegni.

E', in ogni caso, ovviamente applicabile la vigente normativa riguardante gli illeciti penali ed amministrativi qualora i fatti imputabili al soggetto utilizzante il marchio ALPI COZIE ne configurino gli estremi.

Art. 9

Il Presidente dell'Ente di gestione delle aree protette delle ALPI COZIE decreta l'applicazione del presente regolamento, provvederà alle disposizioni finanziarie in merito ed a nominare i rappresentanti della commissione di controllo.